



Unione dei Comuni del Terralbese
MARRUBIU • URAS • S. N. D'ARCIDANO • TERRALBA • ARBOREA
PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 174 DEL 01/07/2025

Publicato all'albo al n. 330 del 07/07/2025

Oggetto: CONSUNTIVO 2024 - RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI - RICOGNIZIONE RESIDUI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO DA INSERIRE NEL RIACCERTAMENTO PARZIALE

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 01 dell'11.08.2023 relativo al conferimento delle posizioni organizzative al Responsabile dell'Area Tecnica e Finanziaria dal 01/07/2023 al 31/12/2023;

Richiamata la Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni del Terralbese n° 44 del 09/08/2023 con la quale si attribuivano le nuove posizioni organizzative a decorrere dal 01/09/2023 e si dava atto della composizione della struttura dell'Ente;

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 22.12.2023, di proroga degli incarichi dei Responsabili dei Servizi dell'Unione dei Comuni del Terralbese dal 01.01.2024;

Richiamate le seguenti deliberazioni dell'Assemblea dell'Unione:

- n. 3 del 29/04/2025 relativa all'approvazione del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2025/2027, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000;
- n. 4 del 29/04/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025, il bilancio pluriennale 2025/2027, la relazione previsionale e programmatica 2025/2027.

Richiamato l'art. 6-bis («conflitto di interessi») della Legge n. 241/1990 ai sensi del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Dato atto che nel procedimento in oggetto non sussiste nessun conflitto di interessi.

Visti gli atti istruttori preliminari all'adozione del presente provvedimento.

Dato atto che al fine della predisposizione del Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2024 necessita che i Responsabili di servizio, effettuata la ricognizione degli impegni/accertamenti, adottino specifica determinazione finalizzata al riaccertamento degli stessi con l'indicazione delle somme da mantenere a residuo, quelle da reimputare e/o da cancellare.

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sue ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli 179, 183, 189 e 190 che disciplinano le modalità di assunzione degli accertamenti e impegni e del loro mantenimento o meno nel conto del bilancio.

Visto altresì il punto 9.1 dell'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 ove è previsto che il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario ed è effettuato, annualmente, con deliberazione della Giunta.

Rilevato che lo stesso punto 9.1 succitato prevede, al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, la possibilità di effettuare un riaccertamento parziale di tali residui.

Effettuate le necessarie verifiche contabili sulle entrate e sugli impegni residui attinenti al conto capitale e la parte corrente per i capitoli di competenza del 3° Servizio e verificate le ragioni del mantenimento o meno, in tutto o in parte, degli stessi in conformità a quanto prescritto dall'articolo 228, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000.

Preso atto che, da quanto risulta dalle succitate verifiche, si rende necessario ed urgente procedere, prima del riaccertamento ordinario, ad un riaccertamento parziale dei residui al fine di consentire di onorare, nei tempi prescritti dalla norma, il pagamento di obbligazioni assunte ed in parte già fatturate ovvero di rispettare i termini imposti dai finanziamenti.

Visti gli allegati prospetti ove sono indicati i residui oggetto del riaccertamento parziale di cui sopra, con l'indicazione delle ragioni giuridiche che giustificano il loro mantenimento, nonché l'indicazione delle somme esigibili alla data del 31/12/2024, quelle da reimputare all'esercizio 2025 e quelle da eliminare.

Ritenendo tali risultanze conformi al dettato normativo disposto dal D.lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili.

DETERMINA

Per quanto riportato nella premessa narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Di confermare i dati contenuti negli allegati prospetti attinenti al riaccertamento parziale dei residui attinenti alle entrate, al conto capitale e alla parte corrente di competenza del Servizio Tecnico, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di dare atto che nei prospetti di cui sopra sono state altresì riportate sinteticamente, in corrispondenza di ciascun impegno residuo assunto, le ragioni giuridiche per il mantenimento degli stessi.

Dispone l'immediata esecutività dell'atto. Il presente atto viene trasmesso al Servizio Gestione delle Risorse per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

G. Romano

Firmato
digitalmente
da
ROMANO
GIUSEPPE
C.F.

Visto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria delle somme su indicate.



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Luisella Orrù

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE
(Provincia di Oristano)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NUMERO:	15	DEL	08 ott. 25
------------------------	-----------	-----	-------------------

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 1 del 15.01.2025 con il quale la sottoscritta viene nominata Responsabile del Servizio Finanziario per l'anno 2025.

Richiamata la G.U. n. 22 del 29.05.2024 con la quale si procedeva:

- ad approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2023, previsto dall'art. 3, comma 4 del d.lgs. 118/2011;
- a determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2024 da scrivere nell'entrata del bilancio di previsione 2024/2026, distintamente per le spese correnti e per le spese in conto capitale determinando le quote del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa da iscrivere nel bilancio di previsione 2024/2026.

Vista la delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 del 10.05.2024 concernente il bilancio di previsione 2024/2026 e successive variazioni.

Viste le seguenti G.U.:

- n. 28 del 13.05.2025 "Riaccertamento parziale dei residui al 31.12.2024 e adempimenti conseguenti – art. 3, c. 4, d.lgs. 118/2011 e punto 9.1 del principio contabile all. 4/2 d.lgs. 118/2011";
- n. 39 del 30.06.2025 "Secondo riaccertamento parziale dei residui al 31.12.2024 e adempimenti conseguenti – art. 3, c. 4, d.lgs. 118/2011 e punto 9.1 del principio contabile all. 4/2 d.lgs. 118/2011".

Richiamato l'art. 3, c. 4 del d.lgs. 118/2011 che stabilisce: *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale*

vincolato è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate".

Considerato che la disciplina del fondo pluriennale vincolato è stabilita dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed al punto 5.4 dell'allegato 4/2 dello stesso d.lgs. con oggetto "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria".

Dato atto che il proprio servizio ha provveduto ad analizzare gli impegni e gli accertamenti di propria competenza.

Dato atto che, dall'analisi di tutti gli accertamenti e degli impegni si rende necessario provvedere:

- alla re-imputazione delle entrate e delle spese a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria;
- al mantenimento a residuo se esigibile al 31.12.2024;
- alla cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate.

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.lgs. 118/2011).

Tenuto conto che, alla luce della normativa relativa all'armonizzazione contabile, gli enti locali devono

procedere al riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2024, consistente nella revisione delle somme impegnate ed accertate ai sensi del d.lgs. 267/2000 alla luce dei nuovi principi contabili introdotti dall'armonizzazione, i quali prevedono:

- che l'accertamento e l'impegno vengano registrati solamente a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Non sono pertanto più ammessi i cosiddetti impegni impropri assunti in contabilità in assenza del soggetto creditore e dell'ammontare della somma dovuta, al fine di mantenere il vincolo di destinazione dell'entrata;
- che l'accertamento e l'impegno vengano imputati all'esercizio in cui gli stessi vengono a scadenza (ovvero diventano esigibili).

Richiamato il punto 5.4 dell'allegato 4/2 allo stesso d.lgs. "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" relativo alla disciplina del fondo pluriennale vincolato.

DETERMINA

Di approvare quanto esposto in premessa, che si intende qui integralmente riportato.

Di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011, gli elenchi dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2024 risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario, come risulta dai prospetti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che per ogni residuo, secondo adeguata motivazione indicata in allegato si è provveduto:

- a) alla re-imputazione delle entrate e delle spese a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria;
- b) al mantenimento a residuo se l'esigibilità è al 31.12.2024;
- c) alla cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate.

S.N. d'Arcidano lì, 08.10.2025

La Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Luisella Orrù)



Ai sensi degli artt. 49 e 147 del tuel, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

San Nicolò D'Arcidano, lì 08.10.2025

La Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Luisella Orrù)



